Il patrimonio famigliare nel nuovo codice civile italiano e l'asilo di famiglia del diritto svizzero

Autor(en): **Arias, Cesare**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV**

Band (Jahr): **60 (1941)**

PDF erstellt am: **27.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-896304

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Il patrimonio famigliare nel nuovo codice civile italiano e l'asilo di famiglia del diritto svizzero

Dell' Avv. Cesare Arias, Genève.

La novità più importante del libro primo del nuovo codice civile italiano è la creazione e la disciplina del „patrimonio famigliare" (art. 165 a 174), cioè, di un complesso di beni destinati ai bisogni della famiglia e sottoposti ad uno speciale regolamento giuridico.

Un tale istituto era, sinora, del tutto ignoto alla legislazione italiana: infatti, il codice civile del 1865 proibiva l'immobilizzazione dei beni e la loro sottrazione, per qualsiasi motivo, alla comune garanzia dei creditori (art. 1949) con ciò applicando integralmente i principi individualistici segnati dal Code civil francese.

Varie voci, però, si erano, da tempo, fatte udire, per richiedere l'attuazione legislativa di un istituto che garantisse l'intangibilità di certi beni destinati al mantenimento della famiglia. Così nel 1894 l'On. Pandolfi presentò un disegno di legge alla Camera dei Deputati per la creazione di un podere di famiglia[1]); analoghi progetti vennero presentati il 28 Aprile 1910 dall'On. Luzzatti ed, infine, da Vittorio Scialoia, al Senato il 20 Dicembre 1912[2]). Ma tali progetti naufragarono tutti; soltanto, per la Colonia Eritrea, venne ammessa la possibilità della creazione di una proprietà rurale insequestrabile allo scopo di favorire la colonizzazione e la coltivazione di vasti terreni (legge 14 Marzo 1903 n. 205 con riferimento alla legge 14 Luglio 1890 n. 7003).

---

[1]) Atti parlamentari — Camera dei Deputati, Legislat. XVIII, Sess. 1, Doc. n. 338.

[2]) Atti parlamentari — Senato-Legisl. XXIII, Sess. I n. 942.

Solo recentemente, la forte opposizione manifestata da varie Università, Magistrature e Commissioni di avvocati e procuratori è stata vinta e l'istituto del patrimonio famigliare è giunto in porto col nuovo codice.

Varie legislazioni straniere sono state esaminate e passate in rassegna per la creazione e la disciplina di un tale istituto: gli homesteads degli Stati Uniti, il bien de famille della legge francese Lemire; l'Anerbenrecht germanico. Soprattutto, però, è stato tenuto presente, nelle discussioni, l'asilo di famiglia di cui agli art. 349 e sgg. del Codice Civile Svizzero, perchè nella nuova legislazione italiana si è voluto concedere a tutte le famiglie e non soltanto a quelle rurali il beneficio di un patrimonio speciale inviolabile ed, appunto, l'asilo di famiglia, a differenza di istituti del genere accolti da altre legislazioni, non ha carattere specificamente agrario. Infatti, esso mira a costituire un' entità economica sottratta all'azione dei creditori, allo scopo di assicurare il mantenimento od il ricovero (art. 350 cap.) della famiglia, qualunque essa sia, cittadina o rurale.

Nella sua sostanza e nelle sue finalità l'istituto svizzero si avvicina molto a quelli che sono gli scopi dichiarati del „patrimonio famigliare" italiano: „assicurare alla famiglia . . . un patrimonio che deve costituire l'ancora di salvezza in ogni contingenza"[3]).

Però devesi osservare che una tale dichiarazione corrisponderebbe molto più alla realtà ove la si volesse riferire all' asilo di famiglia, anzichè al nuovo istituto italiano perchè questo, come vedremo, a causa, soprattutto, della mancanza di determinazione di un limite nel valore e nella specie dei beni che possono essere costituiti nel patrimonio in questione, può aver anche per effetto di perpetuare ingiustamente il benessere e l'agiatezza di una famiglia a scapito dei creditori e dei

[3]) Relaz. Commiss. Reale, pag. 117 in „Il Codice Civile illustrato con i lavori preparatori" di Pandolfelli ed altri, Milano 1939 p. 203.

terzi e, quindi, di altre famiglie. Non si tratta più, dunque, di una semplice ancora di salvezza che si possa gettare nel mare tempestoso delle sciagure e dei debiti, per cercar di mantenersi a galla, ma, piuttosto, talvolta, di un vasto e sicuro territorio reso, molto comodamente, ... neutrale rispetto agli attacchi dei creditori.

Prima, però, di procedere alla critica del nuovo istituto e di raffrontarlo con l'„asilo di famiglia" svizzero, è opportuno brevemente esaminarne il contenuto e la disciplina positiva.

Si deve rilevare principalmente:

Che possono essere costituiti in patrimonio famigliare determinati beni immobili o titoli di credito (art. 165) per i quali deve essere reso pubblico il vincolo (art. 167). Che non vi è limite alcuno del valore di tali categorie di beni che possono essere costituiti in patrimonio (arg. art. 165).

Che la costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio da uno dei coniugi, da entrambi o da un terzo per atto pubblico o per testamento (art. 165 u. c.). Che i beni costituiti in patrimonio famigliare sono inalienabili (art. 165) e, quindi, sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva da parte dei creditori fino allo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli od, altrimenti, fino a che l'ultimo figlio abbia raggiunta la maggiore età (art. 173). L'inalienabilità non è, però, opponibile ai creditori il cui diritto è sorto in data anteriore a quella in cui fu reso pubblico il vincolo del patrimonio famigliare (art. 167 cap. 2),

Che i frutti sono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia. Perciò non sono pignorabili, a meno che si tratti di un debito contratto per soddisfare tali bisogni (art. 168, 2° comma).

L'alienazione dei beni di famiglia può essere autorizzata dal tribunale in caso di necessità od anche in caso di utilità evidente. Il tribunale determina le modalità per il reimpiego del prezzo (art. 168).

Seguono, infine, le modalità per l'amministrazione del patrimonio che non è persona giuridica, come alcuno avrebbe voluto[4]), ma costituisce un complesso di beni appartenenti o all' uno od all' altro dei coniugi o ad entrambi od anche ad un terzo che se ne è riservata la proprietà, concedendo ai coniugi soltanto il godimento dei beni stessi (art. 166).

Questà, per sommi capi, l'organizzazione del nuovo istituto giuridico, il quale è stato oggetto da parte della dottrina, della magistratura e dei pratici di una doppia serie di critiche: a) relative al principio stesso dell'istituzione del patrimonio famigliare; b) relative al modo con cui tale istituto ha trovato attuazione nel diritto civile italiano.

Però tali critiche, a parer nostro, sono ben lungi dall' essere esaurienti, soprattutto perchè non è stato tenuto presente, per gli opportuni raffronti, l'asilo di famiglia del Codice Civile Svizzero.

Esso avrebbe potutò fornire, come fra breve vedremo, utili suggerimenti al legislatore. Si è detto, in linea di principio, che con l'ammissione del patrimonio famigliare si vengono a creare troppi patrimoni indisponiblili. Si è ricordato che, nel diritto italiano, vi è la possibilità della coesistenza di ben cinque patrimoni distinti: i beni di proprietà del marito, quelli parafernali della moglie, quelli dotali, quelli appartenenti alla comunione ed, infine, quelli costituenti il patrimonio famigliare. Correlativamente, si avrebbe un' indisponibilità per il patrimonio di famiglia anche per ciò che riguarda i frutti, poichè l'esecuzione su questi ultimi non può aver luogo, come si è detto, per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, un' analoga indisponibilità per la dote, anche nei riguardi dei frutti (art. 186) ed un' indisponibilità meno piena per i beni della comunione in quanto

[4]) Castioni, Il patrimonio famigliare in Settimane Sociali, XIII. Sessione, Genova 1926 p. 154 e sgg.

che essi non rispondono per le obbligazioni contratte dalla moglie, quando le stesse non siano inerenti alla comunione (art. 221 e 222).

L'indisponibilità del patrimonio famigliare — si dice — nuoce alla società, alla famiglia ed ai creditori. Nuoce alla società perchè toglie vari beni dal commercio e dà origine alle manomorte che il codice civile del 1865 aveva abolito; nuoce alla famiglia perchè essicca le fonti del credito: infatti, nessuno che sia venuto a conoscenza di tali vincoli sui beni della famiglia si deciderà a farle credito; nuoce ai creditori meno diligenti che, ingannati dalle apparenze ed ignorando i vincoli (cosa che, purtroppo, in pratica, spesso succede) vedranno, ad un certo momento, paralizzate le loro azioni esecutive.

L'indisponibilità dei beni del patrimonio famigliare può costituire, di poi, una specie di guanciale di riposo per il dissipatore e per il disonesto[5]) perchè tali individui ben sanno di poter azzardare qualunque impresa dopo aver messo al sicuro i loro beni.

Si è osservato, infine, che la creazione di un patrimonio famigliare è superflua poichè esso non costituisce che un duplicato della dote, con la sola differenza che di quel patrimonio può essere titolare anche il manito, caratteristica, questà puramente formale che non altera la sostanza dell'istituto.

Sarebbe bastato disciplinare opportunamente l'istituto dotale in modo da renderlo accessibile anche al marito[6]).

Noi non crediamo che, in linea di principio, l'idea della destinazione di un bene o di un limitato gruppo di beni, ai bisogni della famiglia, sia da respingersi. Noi evitiamo, a questo proposito, di parlare di un patrimonio di famiglia sia perchè tale espressione non

---

[5]) Resticone, Sul patrimonio famigliare, in Riv. di diritto agrario 1937 p. 390.

[6]) Resticone, ibid.; Opinione del Consiglio di Stato (Lavori preparatori per la riforma del Codice Civile p. 356).

è giuridicamente esatta, dato che nel concetto di „patrimonio" rientrano anche i rapporti obbligatori passivi (che non fanno certamente parte dei beni di famiglia) sia perchè tale parola evoca l'idea di un complesso indeterminato di beni ridotti ad unità giuridica mentre noi riteniamo che, ai fini della protezione della famiglia, e nell' interesse generale dei consociati, non si debba giungere alla creazione di un simile istituto.

Si deve rimanere in un campo ed in limiti molto più modesti, altrimenti si va al di là dello scopo, lo si travisa e si provocano gravi pregiudizi sia a coloro che dal nuovo istituto dovrebbero essere beneficati, sia ai creditori che ai terzi.

Sono questi, appunto, gli inconvenienti cui ha dato origine il legislatore italiano. Non avendo esso saputo adeguare, in così delicata materia, i mezzi allo scopo, è venuto a giustificare la maggior parte di quelle accuse che, se mosse contro il principio stesso di una destinazione di beni alla famiglia non sono esatte, o quanto meno, non sono decisive, appariscono, per altro, fondatissime e, persino, troppo moderate se rivolte contro la regolamentazione positiva del nuovo istituto.

Il legislatore è stato animato da ottimi intendimenti: esso voleva assicurare la tranquilità economica della famiglia, cementare l'unione dei suoi membri facendo sorgere in essi l'attaccamento per le cose del nucleo famigliare (che sarebbero state conservate e migliorate mercè la prestazione dell'opera da parte di tutti), ed impedendo, per un tempo notevole, il frazionamento della proprietà che tanto nuoce a tale unione; promuovere, inoltre, l'incremento demografico, come conseguenza non solo del rinsaldarsi degli affetti, ma anche dell'acquistato senso di sicurezza economica per l'avvenire.

Sono questi nobili scopi che, raggiunti, creano la saldezza delle nazioni e che, secondo noi, giustificano pienamente la creazione di „beni per la famiglia": gli inconvenienti che, inevitabilmente, derivano da una tale

destinazione, non debbono far perdere di vista i molto maggiori vantaggi che ne conseguono. Nei paesi civili, minacciati dal flagello della denatalità, le provvidenze per le famiglie si vanno moltiplicando: la creazione dei beni famigliari non è che una di queste. Essa corrisponde, dunque, ad una necessità attualmente sentita da molte nazioni.

Così, ad esempio, la legislazione francese, introducendo deroghe notevoli alle concezioni individualistiche della proprietà, favorisce la creazione del bene di famiglia che è ammesso fino al valore di 40 000 franchi. L'originaria Legge Lemire del 12 Luglio 1909 lo aveva autorizzato fino al valore di 8000 franchi ma la legge del 14 Febbraio 1937 (Journal Officiel dello stesso giorno) ha aumentato il valore fino alla cifra anzidetta.

Inoltre, con un decreto legge del Ministro Paul Reynaud è stato stabilito, a difesa della famiglia agraria e nell' interesse stesso dell' agricoltura che, alla morte del capo di famiglia, il „domaine rural" passa indiviso all' erede primogenito con l'obbligo per costui di indennizzare gli altri eredi, mediante contributi distribuiti in varie annualità (Journal Officiel 29 Giugno 1938)[7]).

Certo che la creazione dei beni di famiglia porta ad un' indisponibilità, per un certo tempo almeno, dei beni stessi; devesi, però, osservare che l'indisponibilità di pochi beni, di natura determinatà e di limitato valore non nuoce, in modo sensibile, nè alla società, nè alla famiglia, nè ai creditori.

Non alla società: infatti, se, ad esempio, ci si limità, come saggiamente ha fatto il codice svizzero, ad ammettere che l'asilo di famiglia possa essere costituito o da un fondo agricolo o industriale o da una casa proporzionati ai bisogni effettivi di una famiglia (art. 350) non si viene a creare, per effetto dell' indisponibilità dei beni, un' immobilizzazione dannosa alla società perchè

[7]) Citato da F. Maroi, Difesa della stirpe e diritto rurale, in Rivista di diritto agrario 1938 n. 2—3 p. 163.

devesi riconoscere che si tratta proprio di quei beni che meno sono soggetti alla circolazione e che, in pratica, meno degli altri circolano. Essi infatti, già sono destinati ad un uso determinato e costante (ad es: abitazione della famiglia) e non ad un fine di speculazione.

Riconoscendo a tali beni la destinazione giuridica per la famiglia non si fa, quindi, che disciplinare, con norme di legge, quello che, per lo più, in pratica avviene.

Non alla famiglia, privandola del credito, perchè se si limitano i beni in ispecie ed in valore, il credito può essere garantito su altri cespiti e, nel caso che i membri della famiglia null' altro possiedano che tali beni, la certezza della intangibilità loro in ogni eventualità, costituirà per i detti componenti un forte incentivo al lavoro allo scopo di rendere le cose migliori, più redditizie e più atte allo scopo, ciò che compensa la perdita di un credito che non poteva che essere limitato. Non nuoce, infine, ai creditori, perchè se la legge stabilisce quali possono essere i pochi beni da destinarsi alla famiglia, i creditori possono, più facilmente stare in guardia e regolare, in consequenza, la loro condotta. Sapere di che cosa può essere costituito il patrimonio famigliare giova certamente più che non la pubblicità di costituzione del vincolo, l'efficacia pratica della quale è sempre incerta.

Nè, in tali ipotesi, è da temersi che la destinazione dei beni alla famiglia, col vincolo che ne consegue, costituisca un comodo rifugio per in dissipatori ad i disonesti. La loro azione antisociale può trovare, infatti, maggiore incentivo e più frequente attuazione nel caso che sia possibile vincolare vasti patrimoni, che non nell' ipotesi di solo pochi beni destinati ad usi determinati. Tali individui, se mossi da cattive intenzioni, riterranno, per lo più, che non vale la pena di vincolare beni di limitato valore, allo scopo di frodare il prossimo e se, nonostante ciò, effettueranno una tale destinazione, dovrà dirsi che il fine immediato lecito raggiunto (assicurazione del minimo necessario per una famiglia) presenta tali vantaggi che

superano i possibili inconvenienti del fine indiretto inconfessabile. Nè, sempre in linea di principio, può dirsi che il patrimonio di famiglia costituisca un duplicato della dote, perchè, come osserva l'Azara[8]), la dote, più che garantire la famiglia, garantisce soltanto la moglie e, solo indirettamente, può giovare alla famiglia nel suo insieme.

Al che noi aggiungiamo che, se anche si volesse „mascolinizzare", — per così dire — l'istituto della dote, rendendolo accessibile, pure, al marito, la situazione non cambierebbe perchè, in questo caso, essa starebbe a garantire il marito di fronte ai beni della moglie e non avrebbre altro fine diretto.

I beni di famiglia, invece, sono, entro certi limiti, estranei ai patrimoni dei coniugi, perchè per quanto possano loro appartenere, sono, tuttavia, direttamente destinati ai bisogni famigliari e sottralti alla libera disposizione di chiunque. Riteniamo, infatti, opportuno dichiarare che, in linea di principio, noi concepiamo i beni famigliari come assolutamente sottratti, perchè sia meglio raggiunto lo scopo e finchè questo dura, alla disponibilità anche degli stessi costituenti, onde non riteniamo giustificabile la disposizione dell'art. 358 del Codice Svizzero per cui „il proprietario può sopprimere l'asilo di famiglia vita sua durante".

Gli inconvenienti sopra lamentati dell'immobilizzazione dei beni, del danno alla stessa famiglia, ai creditori ed ai terzi, dell'agevolazione delle frodi, si presentano, invece, in tutta la loro gravità, nell' istituto del patrimonio famigliare quale è stato attuato dalla legislazione italiana, appunto perchè questo è ammesso per gli immobili e per i titoli di credito senza limite di specie e di valore. Perciò le critiche sopra ricordate si appalesano fondatissime se collegate con l'altra accusa dell'assurdità

---

[8]) Il patrimonio famigliare nel futuro codice civile italiano e i beni di famiglia nella legislazione straniera in Studi in onore di Ascoli p. 249.

della mancanza di limiti alla costituzione del patrimonio famigliare, alla più importante, cioè, delle critiche che sono mosse contro il modo di attuazione dell'istituto nel diritto italiano.

Non è giustificabile, in alcun modo che una famiglia possa, per lungo tempo, godersi ricchezze anche notevoli, sicura dell' intangibilità dei propri beni, a danno degli altri consociati e, quindi, di altre famiglie. I beni di famiglia dovrebbero rappresentare, quasi, l'attuazione di un „beneficium competentiae" per la famiglia e, davvero, un ultimo rifugio per i tempi tristi e non costituire una categoria privilegiata che permette ai titolari di conservare ricchezze e non adempiere le proprie obbligazioni,

L'errore fondamentale del legislatore consiste, principalmente, nell' aver trascurato un principio di logica e di giustizia fondamentale: che i beni del patrimonio famigliare non debbono essere altro che quelli o parte di quelli che comunemente e direttamente servono alla vita ed al ricovero della famiglia (la casetta, la piccola bottega, il fondo agricolo) e non beni, anche di carattere fungibile come i titoli di credito, che servono, per lo più, per la speculazione e che nulla hanno, per così dire, di intimamente famigliare, di connesso con l'economia propria di una famiglia comune.

Errore, quindi, per la mancata limitazione qualitativa di beni, cui va unito quello di mancata limitazione quantitativa. Il patrimonio famigliare dovrebbe essere un premio concesso dal legislatore alle famiglie econome, laboriose, risparmiatrici e di entità proporzionata al numero dei componenti la famiglia, come, in sostanza, ha stabilito il codice svizzero (art. 350). Invece, così com è costituito, viene a favorire l'attività degli speculatori.

Niente di più facile per uno scaltro malintenzionato, di prepararsi, mediante ampia esibizione di ricchezze, un ambiente favorevole per il credito, di costituire, poi, il più silenziosamente possibile, la maggior parte dei propri

immobili e titoli di credito in patrimonio famigliare (la pubblicità legale del vincolo è, infatti, una garanzia molto relativa) contrarre, infine, vari debiti e paralizzare le azioni esecutive dei propri creditori.

Saremmo, allora, nell'ipotesi di crediti successivi alla costituzione del vincolo e l'inalienabilità e l'insequestrabilità sarebbero opponibili ai creditori. Ipotesi tanto più facile a verificarsi in quanto che, nella pratica del commercio, ci si limita, purtroppo alle apparenze, nè si ha la saggia abitudine di consultare i registri ipotecari[9]).

Vero è che, in alcuni rari casi, simili disoneste manovre integreranno gli estremi del reato di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 C. P.[10]) ma, a parte che la prova di un tale reato sarà sempre difficilissima perchè si dovranno dimostrare gli estremi rigorosi (fra cui quello dell' intenzione di non adempiere) del delitto di cui al citato articolo, non può non apparire contraddittoria la condotta del legislatore che, mentre, da un lato, ha penalmente represso le più gravi macchinazioni contro i creditori, dall'altro, ha congegnato un istituto civilistico in modo tale da rendere agevole l'elusione dei diritti dei creditori stessi.

Nessuna norma il legislatore ha stabilito neppure per il caso del fallimento del titolare del patrimonio di famiglia: anche in simile circostanza tale patrimonio, per quanto notevole esso sia, non subisce alcuna menomazione, non è oggetto di alcun provvedimento a favore della massa dei creditori.

---

[9]) Vedansi, al proposito, le giuste osservazioni della commissione Reale degli avvocati e procuratori di Salerno in „Lavori preparatori citati".

[10]) „Chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un' obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni, o con la multa fino a cinquemila."

Di modo che si arriverà a situazioni assurde come la seguente:

Suppongasi che un marito abbia costituito in patrimonio famigliare i propri immobili e titoli di credito e che la moglie abbia, con denari realmente di lei, acquistato dopo il matrimonio, dei beni che, però, non entrino a far parte del patrimonio famigliare. Se la moglie, nell' effettuare tali acquisti, abbia omesso le cautele formali di cui all' art. 781 C. Comm., oppure non riesca a vincere la presunzione di appartenenza di tali beni al marito caduto di poi in fallimento (art. 782)[11]), dovrà subire che i suoi beni cadano nella massa fallimentare, mentre il marito salverà quel che gli appartiene!

Non ha servito al legislatore l'esempio del Codice Civile svizzero il quale, pur avendo stabilito limiti ragionevoli nella specie e nel valore dei beni dell' asilo di famiglia, ha creduto conforme a principio di giustizia distributiva ordinare che i beni dell' asilo siano sottratti all' amministrazione ed all' integrale godimento da parte del loro proprietario divenuto insolvibile e che essi siano amministrati da un gerente nell' interesse dei creditori (cui andranno parte delle rendite), pur mantenendosi, sempre, la destinazione dell' asilo (art. 356).

Una disposizione analoga si sarebbe imposta, a maggior ragione, nel diritto italiano in cui nessun limite vi è, come più volte si è detto, per l'entità economica del patrimonio famigliare.

Non sono certamente persuasive le ragioni addotte dalla Commissione Parlamentare per giustificare la creazione dell' istituto in esame senza limiti di valore. Non si è posto alcun limite fisso al valore dei beni — è stato

---

[11]) Art. 782 C. Comm. „... quand'anche fra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito e che siano stati pagati con denari di lui; perciò quei beni debbono essere riuniti alla massa del fallimento ma la moglie è ammessa a provare il contrario".

detto — sia perchè è dato prevedere che gli abbienti non costituiranno tutti i loro averi in patrimonio famigliare, sia perchè una limitazione è già nella natura dei beni. E' quel che, del resto, avviene anche per la dote e nessuno ha mai preteso che essa possa essere limitata[12]). Le previsioni della commissione ci sembrano, invero, un po' troppo ottimiste; a parte il fatto che è singolare che si crei un istituto giuridico con la speranza che esso non trovi applicazione per tutte le ipotesi ammesse dalla legge (fra cui quella della costituzione in patrimonio famigliare di tutti o quasi tutti gli averi di una persona) è da rilevarsi che i disonesti troveranno, appunto un vantaggio nel profittare delle possibilità offerte da un tale istituto per rendere inattaccabili i loro beni.

Nè può dirsi che quando la legge ha ammesso che solo gli immobili ed i titoli di credito possano essere oggetto del patrimonio in questione, abbia stabilito dei limiti di valore od anche di specie.

Si tratta, come ognun vede, di due categorie amplissime e generiche che possono comprendere tutti gli averi di una persona facoltosissima la quale, del resto, non avrà alcuna difficoltà di trasformare in terreni, case e titoli di credito tutti i beni mobili ed il denaro di sua proprietà — Nè, infine, miglior argomento è l'analogia di disciplina giuridica con la dote e ciò per due motivi essenziali:

1° Il fatto che per la costituzione della dote non esista alcun limite di valore è un argomento contro e non a favore dell' inammissibilità di limiti per il patrimonio famigliare. Non è buona regola, infatti, moltiplicare le indisponibilità dei beni senza riguardo ai creditori ed ai terzi. L'indisponibilità, dati i pericoli che presenta, non può che costituire una rara eccezione in ogni ordinamento giuridico moderno.

---

[12]) Rel. Comm. Parl. p. 784 in Codice Civile, Libro I, illustrato con i lavori preparatori cit. p. 204.

2⁰ Non si è posto mente ad un rilievo semplicissimo: che mentre la dote, anche nel nuovo Codice, è rimasta un istituto femminile, il patrimonio famigliare, trova applicazione indifferentemente, per l'uomo e per la donna. Ora, nell' ambiente italiano, la donna che „porta" la dote (o il genitore che gliela costituisce) è animata, in realtà, dal movente di mantenere una certa indipendenza economica di fronte al marito e di collaborare con lui al mantenimento della futura famiglia. Pertanto, la dote, è quasi sempre un mezzo proporzionato allo scopo e le statistiche dimostrano che essa è rappresentata in genere, da beni di poca entità. Può dirsi che, nell' intenzione dei costituenti, esuli sempre lo scopo di „imboscamento" dei beni. Questo ci insegna la tradizione dello istituto dotale.

Per l'uomo, invece, la cosa è diversa; egli ha un campo di attività industriale, commerciale, professionale ed un' indipendenza economica molto più vaste e complesse di quelle della donna; entra, assai più di questa, in rapporti di credito e di debito.

Se gli è offerta la possibilità di sottrarre facilmente, rendendoli indisponibili, i beni ai suoi creditori, non si lascerà sfuggire la buona occasione e la costituzione del patrimonio famigliare non sarà, allora, che un mezzo ed un pretesto per raggiungere tali fini. Cosi l'istituto sarà del tutto snaturato.

*

Un altra critica mossa al legislatore è quella di non aver stabilito che il patrimonio famigliare risponda per le obbligazioni derivanti da delitto e da quasi-delitto.

La Commissione parlamentare aveva proposto che il patrimonio di famiglia rispondesse per tali obbligazioni in via sussidiaria[13]). Il guardasigilli non accolse, però, tale proposta, osservando che: „non gli sembrava conveniente ridurre troppo il vincolo dell' inalienabilità del

[13]) R. C. P. p. 786 in Codice Civile p. 208.

patrimonio famigliare, tanto più che neanche i beni dotali rispondono delle obbligazioni derivanti da delitto o quasi delitto e la commissione non ha suggerito alcuna innovazione in tale materia[14]). Motivo, questo, certamente assai debole, per le ragioni precedentemente indicate che sconsigliano di moltiplicare le norme creatrici dell' intangibilità dei beni.

Eppure l'importanza e la gravità di tali obbligazioni imponevano la deroga al principio dell' inalienabilità ed insequestrabilità del patrimonio famigliare, come aveva fatto il legislatore francese per i biens de famille. Si potra cosi verificare, ad esempio, il caso di un milionario che ha costituito i suoi beni in patrimonio famigliare e che non risponde dei danni arrecati alle cose ed alle persone dalla circolazione delle sue automobili.

In questi casi, almeno, in cui per i creditori — che divengono tali . . . involontariamente — a nulla può servire la pubblicità del vincolo del patrimonio famigliare, si sarebbe dovuto provvedere con maggiore cautela ed equità!

*

La costituzione del patrimonio famigliare, nella nuova legislazione avviene senza alcuna preventiva garanzia per i creditori e senza alcun intervento della pubblica autorità.

La pubblicità del vincolo è solo successiva all' atto di costituzione (art. 167).

Invano la Corte di Appello di Messina[15]) aveva richiesto che la costituzione del patrimonio dovesse essere preventivamente autorizzata.

A noi sembra che una preventiva inchiesta e pubblicità ed un' autorizzazione dell' autorità (com' è disposto negli art. 351 e 352 del Codice Civile Svizzero) fossero indispensabili per un istituto di tanta importanza e di così

---

[14]) Rel. al Re n. 96—97 in Codice Civile cit. p. 209.

[15]) In Lav. Prepar. cit. p. 351.

delicata applicazione pratica. Si sarebbero, così, potuti conoscere più facilmente gli scopi reali che si volevano raggiungere mediante la costituzione del patrimonio, si sarebbe potuta valutare l'opportunità della costituzione medesima ed accertare se, nella specie, si arrecasse oppur no un pregiudizio ai diritti dei terzi. Nè si dica che tali indagini ed autorizzazioni preventive non hanno ragione di essere perchè non si tratta di stabilire — com' è, invece, per il codice svizzero — se i beni che si vogliono costituire nel patrimonio corrispondano ai requisiti di un „asilo di famiglia", dato che la legge ammette il patrimonio famigliare senza limite nè di specie nè di valore di beni.

Anche se tale rilievo fosse esatto — ciò che neghiamo — se ne dovrebbe dedurre che è questa un' altra dannosa conseguenza del fatto di non aver posto limiti al patrimonio famigliare: un inconveniente si aggiunge ad un altro ed i terzi non hanno alcuna difesa di fronte all' arbitrio del costituente che, quando vuole, e senza darne conto ad alcuno, può rendere indisponibili anche tutti i suoi beni.

Ma noi riteniamo che la pubblicità e l'autorizzazione fossero necessarie anche per l'istituto quale è stato disciplinato dal Codice Civile italiano: esse avrebbero dovuto servire per impedire, talvolta, la costituzione del patrimonio famigliare od anche, a seconda dei casi, limitare quantitativamente e qualitativamente i beni che si volevano costituire nel detto patrimonio.

Il legislatore, creando l'istituto del patrimonio famigliare, ha certamente inteso di tutelare un interesse pubblico: quello della tranquillità e prosperità dei nuclei famigliare, prime cellule dell' organizzazione dello Stato.

Ora, pare strano che la legge abbia trascurato di accertare preventivamente, ed in ogni singolo caso, se la costituzione del detto patrimonio fosse in grado di soddisfare realmente tale pubblico interesse (anche in relazione all' interesse generale dei consociati).

Se si pensa che nel diritto italiano[16]) è soggetto all' autorizzazione ed al rilascio di licenza l'apertura di un qualsiasi esercizio di vendità al pubblico e, ciò,soprattutto nell' interesse pubblico della classe dei commercianti (art. 3 cap. 2⁰ n. 2 del cit. decreto legge), non si sa comprendere come mai per un negozio giuridico quale è quello della costituzione del patrimonio famigliare che ha maggiore importanza per il pubblico interesse che non l'aperturo di un piccolo esercizio, l'autorità pubblica non debba intervenire per controllare ed autorizzare!

*

Un altro appunto può essere mosso, a parer nostro, al legislatore: quello di non aver specificamente indicato gli scopi del patrimonio famigliare e di non avere, con disposizioni meno generali, adattata la disciplina giuridica dell' istituto alla diversa composizione delle famiglie ed al numero dei componenti delle medesime.

Giustamente la Corte di Cassazione[17]) aveva osservato che lo scopo del patrimonio famigliare non poteva consistere soltanto nella funzione generica di fornire alla famiglia una base economica. Occorreva determinare altri possibili fini del patrimonio sempre in relazione alla funzione sociale della famiglia, quale quello di fornire i mezzi di sostentamento a determinate persone incapaci, di costituire le basi economiche per l'esercizio di un' industria famigliare ecc. Ma non basta — Occorreva, come, si è detto, proporzionare la disciplina dello istituto alle diverse situazioni ed imporre nuovi e maggiori obblighi ai titolari del patrimonio famigliare in relazione ai vantaggi che da tale costituzione derivano ai titolari medesimi.

Si doveva, in altre parole, accentuando il carattere pubblicistico dell' istituto, in conformità dei suoi fini,

---

[16]) Ved. R. D. Legge 16 Dicembre 1926 n. 2174 convertito in legge 18 Dicembre 1927 n. 2501.

[17]) In Lavori Preparatori cit. p. 343.

stabilire la specifica destinazione obbligatoria dei beni a seconda delle varie circostanze.

Così non solo si doveva proporzionare l'entità del patrimonio al numero dei figli (ed allora si sarebbe realmente raggiunto uno scopo di difesa demografica) ma anche stabilire norme particolareggiate per cui una parte delle rendite dovesse essere destinata, in relazione all' entità del patrimonio, all' istruzione dei figli, per cui i componenti ammalati o incapaci o, comunque, bisognosi della famiglia avessero diritto ad un soccorso da soddisfarsi mediante le dette rendite ecc.

Ciò avrebbe maggiormente cementato la solidarietà famigliare e nobilitata la funzione del nuovo istituto.

Il legislatore ha creato un istituto con scopi generici e senza precisi confini: non ha neppure ricostituita quella „casa famigliare", quel vero asilo che, per tanti secoli, ha costituito il fondamento primo della pace, del benessere, dell' unione dei componenti il nucleo famigliare, quella casa, cioè, in cui i parenti realmente bisognosi e meno fortunati possono, per disposizione del Codice Civile Svizzero (art. 355) degna di essere meditata e seguita, trovare rifugio.

*

Crediamo di aver tratteggiato le linee principali del nuovo istituto giuridico italiano e di aver opportunamente compiuto raffronti con l'analogo istituto dell' asilo di famiglia svizzero.

Ci asteniamo dall' esaminare le disposizioni di carattere secondario riguardanti il patrimonio famigliare perchè tale esame esula dagli scopi del nostro lavoro.

Concludendo: osserveremo che la nota caratteristica dell' istituto da noi esaminato ci sembra la mancanza di proporzione sia tra i mezzi ed il fine generico perchè per assicurare la tranquillità economica di una famiglia è esagerato ammettere la costituzione di un patrimonio intangibile senza limite di specie e valore di beni, sia tra

la tutela dell' interesse famigliare e quello dei creditori e dei terzi che possono essere gravemente danneggiati dalla costituzione del patrimonio, sia tra le disposizioni di legge e le diverse situazioni di fatto, sia, infine, tra i vantaggi che il nuovo istituto arreca ai beneficiari ed i doveri che a questi incombono.

Il legislatore non doveva dimenticare quella che, anche secondo la suggestiva definizione dantesca, è il fondamento primo, eterno del diritto: la proportio hominis ad hominem.